

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.

3.3. *Controllo della progettazione*

Se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l'organismo notificato verifica se la progettazione è conforme alle disposizioni della direttiva e, in caso affermativo, rilascia un certificato CE di esame della progettazione all'installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare la progettazione approvata.

3.4. *Controllo del sistema di garanzia qualità*

L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1).

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti dell'installatore dell'ascensore e la visita di un cantiere allestito per l'installazione.

La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.5. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L'installatore dell'ascensore tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. *Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato*

- 4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

- 4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- la documentazione prevista dalla sezione «Omologazione degli approvvigionamenti e installazione» del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

- 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulle verifiche effettuate.

- 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso l'installatore dell'ascensore o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest'ultimo. In tale occasione, se necessario, l'organismo notificato può procedere o far procedere a prove atte a verificare il corretto funziona-

(1) Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.